

www.expartecreditoris.it

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione Civile**

Il Tribunale, nella persona della Giudice, dott.ssa Francesca Avancini, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado, iscritta al n. *omissis*/2013 R.G.A.C., pendente

tra
CLIENTE CORRENTISTA
SOCIETA DELLA CLIENTE CORRENTISTA
e
BANCA S.P.A.
attrici
convenuta

Oggetto: contratti bancari - ripetizione di indebito;

Conclusioni: come risulta dal verbale dell'udienza del 24.10.2017.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., gli attori hanno convenuto in giudizio la banca deducendo, in estrema sintesi:

- a) di avere aperto, presso la banca, un conto corrente affidato, tuttora in essere, contraddistinto al n. *omissis*, cui erano "collegate ed appoggiate" le "tra le parti convenute operazioni di anticipo s.b.f.";
- b) che all'atto di apertura di tale rapporto "non risultavano essere state tra le parti pattuite le condizioni di regolamento dei conti, in specie la previsione di tassi di interesse passivo predeterminati, gli ulteriori oneri gravanti sul conto, la previsione della Commissione di Massimo Scoperto, la regolamentazione del sistema delle Valute";
- c) la variazione unilaterale, "nel corso degli anni", del tasso di interesse passivo nominale;
- d) l'addebito, da parte della banca, di "ulteriori oneri" che avevano determinato "per la maggior parte dei periodi di riferimento, il superamento del tasso soglia previsto dalla L. 108/1996 e dall'art. 644 c.p.";
- e) che la consulenza tecnica di parte aveva accertato "un ristorno globale in favore della ricorrente ed a carico della Banca per complessivi euro 32.161,42";
- f) che, pertanto, la correntista era risultata "erroneamente debitrice della Banca e, come tale declassata nel ranking valutativo del sistema bancario, nonché segnalata alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia", circostanza che le aveva precluso l'accesso al credito e ne aveva determinato la "espulsione dal mercato";
- g) che ciò aveva, inoltre, cagionato alla società e ai suoi amministratori, un danno all'immagine commerciale.

Sulla scorta delle suddette argomentazioni i ricorrenti hanno, pertanto, concluso chiedendo al Tribunale:

- a) di dichiarare "la nullità dei contratti di conto corrente per cui è causa" e, in ogni caso, "delle clausole di determinazione degli interessi in misura ultralegale contenute nei contratti" suddetti;
- b) dichiarare la non debenza degli interessi illegittimamente dovuti;
- c) dichiarare la nullità delle clausole contrattuali prevedenti commissioni di massimo scoperto, commissione utilizzi oltre disponibilità, nonché di dichiarare l'illegittimità della "prassi adottata dalla Banca in tema di valuta";
- d) dichiarare che la banca convenuta ha applicato interessi usurari;
- e) accertare "l'esatto dare/ avere tra le parti in relazione ai rapporti contrattuali dedotti in causa";
- f) "compensare le somme di cui è creditrice la ricorrente verso la banca" convenuta "con quelle eventualmente vantate da quest'ultima verso i ricorrenti";
- g) "condannare la banca" convenuta "a corrispondere alla Società ricorrente le eventuali somme di cui quest'ultima dovesse risultare creditrice all'esito del giudizio";
- h) "condannare" la banca convenuta "al risarcimento", in favore dei ricorrenti "di tutti i danni patiti".

Costituitasi in giudizio con comparsa di costituzione e risposta, la banca ha chiesto il rigetto delle domande attoree deducendo, in estrema sintesi:

- a) che la domanda proposta doveva, in via preliminare, essere dichiarata improcedibile per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria;
- b) che, il contratto di conto corrente n. *omissis* era stato stipulato presso l'Agenzia di *omissis* con società in forma scritta in data 24.03.2003 ma che tale documento risultava smarrito, come provato dalla denuncia di smarrimento versata in atti;
- c) che, parimenti, era stato smarrito il documento contrattuale relativo al collegato contratto di affidamento stipulato in data 1.9.2004;
- d) che, in data 16.10.2006, il correntista aveva sottoscritto il contratto di fideiussione in atti;
- d) che con contratto del 18.10.2006 l'apertura di credito, originariamente prevista fino alla somma di € 10.000,00, era stata aumentata ad € 35.000,00 con analitica pattuizione scritta delle nuove condizioni economiche;
- e) che, successivamente, con contratto del 26.05.2011 era stata concessa una nuova linea di credito di € 35.000,00 utilizzabile in via promiscua, con specifica pattuizione di tutte le relative condizioni economiche;
- f) che in data 24.10.2011 e 16.01.2012, la predetta linea di credito era stata ridotta ad € 10.000,00;
- i) che trattandosi di rapporto di conto corrente affidato tuttora in corso con saldo negativo per il correntista, sia la domanda di accertamento del dare e avere tra le parti (trattandosi di conto corrente "non cristallizzato") sia la domanda restitutoria erano da considerarsi inammissibili;
- l) che, comunque, gli attori non avevano offerto la prova dei fatti costitutivi della pretesa azionata in giudizio, non avendo prodotto "le scritture inerenti il rapporto" de quo;
- m) l'erroneità dei criteri di calcolo seguiti dagli attori nella determinazione del TEG ai fini dell'usura, avendo essi incluso in detto calcolo anche commissioni e oneri, invece, fino al 31.12.2009, espressamente esclusi;
- n) che non poteva essere dichiarata la nullità per difetto di causa della clausola prevedente l'applicazione della commissione di massimo scoperto che era, tra l'altro, frutto di espressa pattuizione tra le parti;
- o) che il meccanismo dei cosiddetti "giorni valuta" era pienamente legittimo e che, comunque, la verifica di una eventuale nullità delle relative clausole non poteva essere effettuata perché parte ricorrente aveva omesso di depositare documentazione in merito;
- p) che la clausola prevedente la capitalizzazione trimestrale degli interessi era legittima posto che il contratto era stato stipulato successivamente al 30.06.2000 e che, inoltre, la banca

aveva provveduto ad adeguarsi a quanto prescritto dalla delibera CICR del 9.02.2000, stabilendo una pari periodicità tra interessi attivi e passivi, nulla avendo prodotto la società ricorrente a fondamento di quanto richiesto;

q) che il tasso di interesse applicato al rapporto era stato pattuito per iscritto.

La causa, mutato il rito ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c. ed espletato dalle parti il procedimento di mediazione, è stata trattenuta in decisione, sulle conclusioni rassegnate dalle parti come risulta dal verbale, all'udienza del 24.10.2017, con concessione alle stesse parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

Deve preliminarmente darsi atto che **non risulta depositato il fascicolo di parte convenuta** già ritirato all'udienza di precisazione delle conclusioni (v. verbale ud. 24.10.2017), di guisa che la controversia de qua non può che essere decisa sulla base della documentazione attualmente esistente in atti (cfr. tra molte Cass. n. 10741/2015).

Tutto ciò premesso, osserva il Tribunale che le domande attoree non possono trovare accoglimento, per le ragioni di seguito spiegate.

Non può, innanzitutto, trovare accoglimento la domanda di ripetizione svolta da parte attrice e ciò in quanto, in disparte quanto appresso si dirà con riferimento al mancato assolvimento dell'onere della prova in ordine alla stessa esistenza delle invocate nullità contrattuali (e, dunque, della mancanza di causa delle rimesse effettuate), gli attori hanno del tutto omissivo di allegare e **provare anche l'altro fatto costitutivo della *condictio indebiti***, ossia l'effettuazione di pagamenti in tesi privi di causa, atteso che trattandosi (la circostanza è pacifica tra le parti) di conto corrente affidato e ancora in essere, tutte le eventuali rimesse effettuate dalla correntista devono presumersi come meramente ripristinatorie della provvista, né avendo parte attrice dedotto in modo compiuto di avere effettuato, nel corso del rapporto, rimesse solutorie (ossia versamenti atti a ripianare una scopertura eccedente i limiti del fido) qualificabili alla stregua di pagamenti (cfr. il principio affermato da Cass. sez. un. n.24418/2010 per cui *"il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del solvens con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'accipiens"*).

Per quanto attiene, poi, alla domanda attorea di accertamento del saldo in conto corrente, ove si voglia ritenere siffatta domanda autonomamente proposta dagli attori, osserva il Tribunale, per un verso, che essa necessariamente **presuppone l'accertamento di nullità contrattuali totali o parziali** - e per altro verso,- che il risultato pratico perseguito dagli attori con tale domanda, non è limitato al mero accertamento dell'inesistenza del saldo a debito risultante dall'ultimo estratto conto in atti, al fine di paralizzare la pretesa creditoria della banca (esito connaturato all'azione di accertamento negativo mero) ma è chiaramente rivolto, previo storno delle annotazioni ritenute indebite, **al positivo accertamento del nuovo saldo di conto corrente al fine di veder ridotta o azzerata la propria esposizione debitoria** (con conseguente ampliamento della disponibilità del fido) o, addirittura, di vedersi riconosciuto un saldo a credito nei confronti della banca, dovendosi, peraltro, ravvisare in ciò l'interesse del correntista, pure in presenza di un conto corrente ancora aperto, a richiedere un siffatto accertamento.

E ciò senza dire, su un piano più generale, che ai fini dell'accertamento del saldo, non potrebbero, invero, non rilevare i principi espressi dalla Corte Suprema nella sentenza n. 24418/2010 sopra citata, di guisa che, con riferimento ad eventuali versamenti effettuati su conto corrente scoperto senza fido o oltre i limiti del fido la domanda rimarrebbe pur sempre

una domanda di ripetizione perché chiedere di espungere da un conteggio di dare e avere (qual è quello proprio di un conto corrente sia bancario che ordinario) certune poste negative altro non è che chiedere, in sostanza, di ripetere quelle somme pagate.

Orbene, ritiene allora il Tribunale che, tali essendo la natura e gli esiti pratici dell'azione di accertamento del saldo concretamente esperita dalla parte attrice, non possa non ricadere su quest'ultima l'onere della prova in ordine a tutti gli elementi costitutivi di siffatta domanda, a nulla rilevando, al riguardo, il fatto che la prova delle dedotte nullità contrattuali possa risolversi in concreto, per taluni aspetti, nella prova di fatti negativi, atteso che com'è noto, la prova di fatti negativi ben può essere offerta anche per presunzioni ovvero attraverso la prova di fatti positivi incompatibili (v. fra molte Cass. n. 15162/2008: "*L'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 cod. civ., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto 'fatti negativi', in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo; tuttavia, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può esser data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo*").

Tale onere probatorio non può dirsi, nel caso di specie, assolto dagli attori.

Ed infatti, pur a voler ritenere al di là del tenore letterale, invero alquanto generico, delle allegazioni attoree contenute nell'atto di citazione e nella prima memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. (le quali sembrano per lo più far riferimento all'assenza di pattuizione scritta di singole clausole contrattuali e segnatamente quelle relative a "tassi di interesse", commissioni di massimo scoperto, altri "oneri" e regolamentazione delle "valute") che **gli attori abbiano inteso dedurre che il rapporto di conto corrente sia sorto senza la stipula di alcun contratto scritto**, tale circostanza (che, peraltro, appare in contraddizione con l'avvenuta regolamentazione contabile del conto mediante periodico invio di estratti conto), non può, ad avviso del Tribunale, ritenersi provata.

Ed invero, a fronte della specifica contestazione sul punto della banca convenuta, la quale ha, al contrario, **dedotto l'avvenuta stipula per iscritto in data 24.03.2003 e 1.9.2004 dei contratti di apertura di conto corrente e di apertura di credito, deducendo che tuttavia gli stessi erano poi andati smarriti come da denuncia sporta al riguardo, gli attori, sui quali come detto, gravava interamente l'onere della prova, non hanno offerto alcun elemento di prova in ordine alla circostanza fattuale secondo la quale il rapporto di conto corrente, pacificamente intercorso tra le parti, sarebbe sorto senza la sottoscrizione di alcun documento contrattuale scritto, non avendo essi neppure articolato alcuna istanza istruttoria al riguardo.**

Né, osserva ancora questa Giudicante, un elemento di prova in tal senso (a prescindere da ogni valutazione in ordine alle ragioni addotte dalla banca convenuta circa la mancata disponibilità dei documenti contrattuali in parola) potrebbe dedursi dalla mancata produzione in giudizio dei contratti di cui si tratta da parte della convenuta se non ponendo in essere una indebita inversione di quell'onere della prova per tutto quanto sopra detto gravante su parte attrice.

Ove, poi, le generiche allegazioni attoree dovessero diversamente ritenersi riferite all'inesistenza di valide clausole contrattuali all'interno di un contratto scritto pure esistente,

Sentenza, Tribunale di Teramo, Giudice Francesca Avancini, n.138 del 15 febbraio 2018

non può non osservarsi come in tal caso gli attori avrebbero dovuto produrre in giudizio il contratto stesso onde consentire al Tribunale di apprezzarne il contenuto e, in ipotesi, l'assenza di clausole necessarie alla regolamentazione delle condizioni economiche del rapporto ovvero la nullità delle clausole effettivamente esistenti.

E' peraltro evidente come in siffatto contesto allegativo e probatorio la pure invocata CTU non possa che ritenersi manifestamente inammissibile.

Discende, poi, da quanto detto fin qui anche il rigetto della domanda attorea avente ad oggetto il risarcimento dei danni patiti per la segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia, non potendosi ritenere provato (al di là della innegabile genericità delle allegazioni relative al danno lamentato) alcuno degli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria invocata.

In conclusione, per tutte le ragioni sopra spiegate, le domande attoree vanno rigettate e gli attori vanno condannati, in solido tra loro, alla refusione, in favore della convenuta, delle spese di lite, liquidate come in dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014 (applicabile *ratione temporis*) tenuto conto della consistenza dell'attività processuale effettivamente svolta.

PQM

Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa di primo grado indicata in epigrafe, *contrariis reiectis*, così provvede:

rigetta tutte le domande attoree;

condanna gli attori, in solido tra loro, alla refusione, in favore di Unicredit s.p.a., delle spese di lite, liquidate in € 2.800,00 per compensi professionali oltre accessori come per legge dovuti.

Così deciso in Teramo, li 9 Febbraio 2018.

La Giudice
Francesca Avancini

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*